



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**  
*Associazione Provinciale di  
Treviso*

25/8/2011

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo**

**Oggetto**

**"Manovra di ferragosto" - D.L. 138/2011 - Aspetti fiscali**

**Cna Provinciale Treviso**  
Viale della Repubblica 154  
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax  
0422/315666  
<http://www.cnatreviso.it/>

IL D. L. 13 agosto 2011 n. 138, meglio conosciuto come "Manovra di ferragosto" o " Manovra bis", che contiene ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 188 del 13 agosto ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Si ricorda che, trattandosi di Decreto Legge, lo stesso dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni; in tale ambito, tenuto conto delle discussioni attualmente in corso tra tutte le parti politiche, istituzionali, rappresentative di categorie di soggetti, le disposizioni in esso contenute saranno sicuramente oggetto di rilevanti modifiche.

Si fornisce uno schema di sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

**Manovra di ferragosto - sintesi delle novità in ambito fiscale**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>SUNTO</b>	<b>ARTICOLO</b>
<b>Riduzione agevolazioni fiscali</b>	Sono anticipate al 2012 le misure previste dal D.L. 98/2011 inerenti la riduzione dei regimi di esenzione e di esclusione nonché quelle di favore fiscale aventi natura di clausola di salvaguardia. Viene inoltre specificato che, in alternativa, anche parziale, alle riduzioni di cui sopra, possa essere disposta la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. Le suddette misure non si applicano qualora, entro il 30 settembre 2012, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale.	1, c. 6
<b>Addizionali IRPEF regionali</b>	Le modifiche introdotte all'Art. 6 del D.lgs 68/2011, permettono alle regioni di anticipare al 2012 la possibilità di modificare l'aliquota di base (0,9%) dell'addizionale regionale IRPEF. Pertanto, a decorrere dall'anno 2012, le regioni a statuto ordinario potranno, con propria legge, modificare la misura dell'aliquota base e, in caso di	1, c. 10

	<p>maggiorazione, l'incremento non potrà essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5% per gli anni 2012 e 2013</li> <li>• 1,1% per l'anno 2014</li> <li>• 2,1 per l'anno 2015</li> </ul> <p>Rimangono confermate fino al 31/12/2011 le maggiorazioni di aliquote deliberate ante 27/5/2011, ferma restando la possibilità di una loro eventuale riduzione.</p>	
<b>Addizionali IRPEF comunali</b>	<p>Viene prevista, a decorrere dal 2012, la cessazione della sospensione del potere dei Comuni di estendere o aumentare l'addizionale IRPEF di cui al D.lgs 360/1998.</p> <p>Si ricorda che la Legge finanziaria 2003 aveva disposto il blocco del potere comunale di incrementarne l'aliquota; tale blocco è stato oggetto di ripetute proroghe che di fatto hanno inibito tale potere fino all'attuazione del federalismo fiscale.</p>	1, c. 11
<b>Imposta provinciale di trascrizione</b>	<p>Le disposizioni previste dall'Art. 17 comma 6 del D. L. 68/2011, inerenti la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (ITP) per gli atti soggetti ad IVA, saranno operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011, anche in assenza del previsto Decreto ministeriale.</p> <p>Di fatto, per gli atti soggetti ad IVA la tariffa ora applicata in somma fissa (150,81 €) sarà applicata in forma modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione così come già avviene per gli atti non soggetti ad IVA.</p>	1, c. 12
<b>Festività</b>	<p>Con decreto del consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento saranno fissate le date in cui ricorrono le:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• festività introdotte con legge dello stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede</li> <li>• celebrazioni nazionali (momenti fondativi dell'identità nazionale)</li> <li>• festività dei santi patroni.</li> </ul> <p>Le stesse potranno cadere il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o coincidere con la domenica stessa.</p>	1, c. 24

<p><b>Contributo di solidarietà</b></p>	<p>In deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, viene introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013 (per tre anni), un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo annuo superiore a 90.000 € lordi.</p> <p>In particolare, sul reddito complessivo lordo, di cui all'Art. 8 TUIR, di importo superiore a 90.000 € lordi annui il contributo è dovuto nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5% sulla parte eccedente i 90.000€ e fino a 150.000€</li> <li>• 10% sulla parte eccedente i 150.000€</li> </ul> <p>il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell'Art. 10 TUIR.</p> <p>Le modalità applicative del contributo di solidarietà saranno individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2011.</p>	<p>2, c. 1 e 2</p>
<p><b>Giochi e imposta di consumo sulle sigarette</b></p>	<p>Al fine di reperire maggiori entrate, viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuita all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato un'ampia potestà di emanare disposizioni in materia di giochi pubblici (introduzione di nuovi giochi e lotterie anche istantanee, nuove modalità del gioco del lotto, ecc)</li> <li>• al direttore generale dell'AAMS il potere di proporre al Ministro dell'Economia e delle finanze, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette (D.lgs 504/1995)</li> </ul>	<p>2, c. 3</p>
<p><b>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</b></p>	<p>Con un intervento modificativo dell'art. 49 del D.gs 231/2007 è stato nuovamente ridotto il limite per la tracciabilità dei trasferimenti di denaro contante e dei titoli al portatore.</p> <p>La nuova soglia, che si è quindi adeguata alle disposizioni previste in ambito comunitario, è fissata in 2.500 €</p> <p>Le operazioni di ammontare pari o superiore a tale limite quindi non possono essere regolarizzate in contanti o con titoli al portatore.</p> <p>In particolare è previsto:</p>	<p>2, c. 4</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il divieto di trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito bancario o postale al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 € (a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane SPA);</li> <li>• l'obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 € il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;</li> <li>• il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 €;</li> <li>• ...</li> </ul> <p>La modifica normativa introduce anche una proroga del termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 € devono essere estinti o, in alternativa, il loro saldo deve essere ridotto al di sotto del suddetto limite.</p> <p>Tale termine viene ora fissato al 30 settembre 2011.</p> <p>Non essendo prevista una specifica decorrenza, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 13 agosto 2011.</p>	
<p><b>Sanzioni per violazioni all'obbligo di certificazione dei corrispettivi</b></p>	<p>Con la modifica all'Art. 12 del D.lgs 471/1997 viene introdotta una sanzione accessoria, consistente nella sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine professionale, nei confronti dei soggetti iscritti verso i quali siano state contestate reiterate violazioni all'obbligo di emettere il documento certificativi dei corrispettivi.</p> <p>In particolare, la sanzione accessoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica qualora i suddetti soggetti, nell'esercizio della professione, abbiano commesso nel corso di un quinquennio ed in giorni diversi, quattro distinte violazioni inerenti l'obbligo di certificazione dei corrispettivi;</li> <li>• consiste nella sospensione dall'iscrizione all'albo o all'ordine professionale per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sanzione può essere inasprita</li> </ul>	<p>2, c. 5</p>

	<p>attraverso l'allungamento del periodo di sospensione da 15 giorni ad un massimo di sei mesi.</p> <p>Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo (non occorre attendere la definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione)</p> <p>In presenza di attività professionali in forma associata, la sanzione accessoria viene applicata nei confronti di tutti gli associati.</p>	
<p><b>Aliquota unica sugli strumenti finanziari</b></p>	<p>A decorrere dal 1/1/2012, vengono unificate le attuali aliquote del 12, 5% e del 27% applicabili ai redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi).</p> <p>La nuova aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive è stabilita nella misura del 20%.</p> <p>Trattandosi dei redditi di cui agli articoli 44 e 67 Tuir le modifiche introdotte coinvolgono i relativi possessori e cioè le persone fisiche non in esercizio di impresa, gli enti non commerciali, le società semplici ed i trust.</p> <p>Nello specifico i redditi interessati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interessi, i premi ed ogni altro proventi di cui all'Art. 44 del Tuir</li> <li>• i redditi diversi di cui alle lettere da c) bis a c) quinquies del c. 1 dell'art. 67 del Tuir (comprese quindi le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate).</li> </ul> <p>Sono esclusi dall'applicazione del 20% gli interessi e i proventi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obbligazioni e altri titoli di cui all'Art. 31 del DPR 601/1973 (titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, ecc)</li> <li>• obbligazioni emesse dagli stati inclusi nella white list (stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)</li> <li>• titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'Art. 8 D.L. 70/2011</li> <li>• piani di risparmio a lungo termine</li> <li>• altre attività finanziarie tra le quali si segnalano le forme di previdenza complementare di cui al D.lgs 252/2005 (fondi pensione)</li> </ul>	

In riferimento alla decorrenza vengono fornite specifiche indicazioni legate alla tipologia del reddito.

In particolare l'aliquota del 20% si applica:

- agli interessi, ai premi e agli altri proventi divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati dal 1/1/2012
- ai dividendi ed ai proventi ad essi assimilati percepiti dal 1/1/2012 indipendentemente dalla data della delibera di distribuzione
- agli interessi, ai premi e agli altri proventi delle obbligazioni emesse in Italia e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, maturati a partire dal 1/1/2012
- ai risultati delle gestioni individuali di portafoglio maturati a partire dal 1/1/2012.

Sono previste disposizioni particolari per quanto concerne le minusvalenze e le plusvalenze di cui alle lettere da c) bis a c) quinquies dell'Art. 67:

- le minusvalenze realizzate fino al 31/12/2011 sono portate in deduzione dalle future plusvalenze nella misura del 62,50% del loro ammontare. (ciò deriva dal rapporto tra l'aliquota del 12,5% e l'aliquota del 20%)
- tenuto conto che la nuova aliquota del 20% si applicherà alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1/1/2012, viene concessa al contribuente la possibilità di affrancare con l'aliquota previgente (12,5%) le plusvalenze latenti al 31/12/2011. La disposizione prevede infatti che, per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze citate, possa essere assunto il valore alla data del 31/12/2011. A tal fine il contribuente deve esercitare specifica opzione e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

**Studi di settore**

Sono state introdotte due nuove disposizioni.  
Viene previsto che la limitazione della potestà accertativa dell'Amministrazione finanziaria in presenza di congruità alle risultanze dello

2, c. 35

studio di settore. opera a condizione che i contribuenti risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, anche nel periodo d'imposta precedente.

Conseguentemente, l'inibizione agli accertamenti basati su presunzioni semplici, è operante se il contribuente è congruo sia nell'anno interessato che nell'anno precedente.

La seconda, prevede la possibilità di aggiornare o istituire gli "Indicatori di normalità economica" e quindi di pubblicarli entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello della entrata in vigore degli studi di settore.

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2012:

- gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31/12 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore;
- le integrazioni necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31/3 del periodo d'imposta successivo a quello nel quale entrano in vigore i relativi studi;
- l'aggiornamento o l'istituzione degli indicatori di normalità economica devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31/3 del periodo d'imposta successivo a quello nel quale entrano in vigore i relativi studi;